



TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI

Sezione Fallimentare

Prima Civile

riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Elena Giuppi	Presidente
dott.ssa Ada Cappello	Giudice
dott.ssa Francesca Varesano	Giudice rel.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento di concordato iscritto al n. **RG 2-1/2022** con ricorso depositato dalla società **C.F. S.R.L.** CF: 03554730790, con sede legale in Isola di Capo Rizzuto (KR) località Ventarola s.s. 106 snc, in persona del legale rappresentante pro tempore Filoramo Pasquale, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Pellini, presso il cui studio in Codogno, Loggia di Via Vittorio Emanuele II, ha eletto domicilio, la quale, in data 4.8.2022 ha proposto una domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 CCII;

letti gli atti, udito il giudice relatore;

rilevato che in data 9.8.2022 il Tribunale, ritenuta la propria competenza e verificata la sussistenza della documentazione richiesta dall'art. 39 comma 3 CCII, ha fissato termine di giorni sessanta ai fini del deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

rilevato altresì che in data 8.10.2022 la società ricorrente ha depositato un'istanza di proroga del termine per il deposito della proposta e del piano concordatario, dando atto delle plurime difficoltà riscontrate nel reperimento dell'esperto attestatore nel periodo feriale oltre che



della necessità di ulteriore tempo per l'ottenimento delle certificazioni dei crediti presso l'Agenzia delle Entrate e per l'ottenimento da parte della Prefettura di Crotona di un riscontro alla richiesta di iscrizione della società nella "white list";

rilevato che con decreto in data 21.10.2022 il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza di proroga del termine ex art. 44 comma 1 lett. a) CCII, valorizzando le seguenti circostanze:

- A tenore dell'art. 44 comma 1 lett. a) CCII il tribunale può provvedere a prorogare il termine soltanto in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- A tenore dell'art. 44 comma 3 CCII "i termini di cui al comma 1, lettera a), c) e d) non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini";
- parte proponente ha supportato la richiesta di proroga per lo più allegando difficoltà connesse alla concomitanza del termine con il periodo feriale; circostanza di per sé inidonea a supportare un'istanza di proroga, atteso che lo stesso legislatore non disponendo la sospensione dei termini nel periodo feriale ha effettuato una valutazione di senso contrario e che, ad ogni modo, questo Tribunale proprio alla luce di tale circostanza ha concesso alla società proponente il termine massimo di giorni 60.

rilevato che, con il medesimo decreto, il Tribunale ha fissato udienza collegiale per il giorno 8.11.2022 per la discussione in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 44 CCII e, dunque, per l'esame dell'istanza pendente per la dichiarazione di fallimento rg prefallim. Ist. n. 39/2022;

rilevato che all'udienza collegiale dell'8.11.2022 parte proponente ha rinnovato l'istanza di proroga del termine, dando atto di come la società stia attendendo l'emanazione di nuove misure statali che permettano la rottamazione del debito nei confronti dell'Erario;

rilevato altresì che il Commissario Giudiziale, dott. Andrea Stefani, comparso personalmente alla medesima udienza ha evidenziato come la società si trovi in evidente stato di insolvenza dando atto della mancata predisposizione da parte della stessa di un *business plan* tale da rendere plausibile il pagamento degli ingentissimi debiti erariali;

ritenuto che, secondo il condivisibile orientamento della S.C. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6277 del 31/03/2016), applicabile per analogia tra procedure anche alle procedure aperte ex art. 44 CCII "Il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., per la presentazione



della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato "con riserva" ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria. A seguito di proposizione di ricorso per concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma 6, l.fall., decorso il termine assegnato dal giudice per il deposito della proposta, del piano e dei documenti e respinta l'eventuale istanza di sua proroga, la domanda tardivamente integrata dal debitore deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall.; peraltro, in pendenza dell'udienza fissata per la declaratoria di inammissibilità della domanda concordataria e l'eventuale dichiarazione di fallimento, il debitore può depositare un nuovo ricorso ex art. 161, comma 1, l.fall. (corredato, dunque, "ab initio" dalla proposta, dal piano e dai documenti), dal quale si desuma la rinuncia alla pregressa domanda "con riserva", e sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario."

rilevato che l'ulteriore richiesta, formulata in udienza dal procuratore di parte ricorrente, di sospensione della procedura pre-fallimentare pendente e di concessione di un termine per il deposito del piano concordatario non si palesa accoglibile, in assenza di comprovate ragioni a supporto dell'istanza, non sussistendo un diritto del debitore, convocato davanti al giudice, in senso assoluto ad ottenere il differimento della trattazione per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative, in quanto l'esercizio di tali iniziative riconducibili all'autonomia privata, dev'essere oggetto di bilanciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura fallimentare è tuttora finalizzata, considerate le speciali esigenze di rapidità e concentrazione alla base delle procedure fallimentari e concorsuali in genere (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19214 del 04/09/2009; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23111 del 30/10/2014, Sez. 1, Sentenza n. 16950 del 10/08/2016);

evidenziato che nei confronti della società ricorrente pende istanza di fallimento, depositata in data 8.7.2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, iscritta al R.PF n. 39/2022;

rilevato che la mancata comparizione del Pubblico Ministero all'udienza dell'8.11.2022 non impedisce l'esame da parte del Tribunale dell'istanza di fallimento già pendente, atteso che, conformemente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte *"in tema di dichiarazione di fallimento, essa correttamente interviene nonostante la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza da lui proposta, considerato che nel nostro ordinamento non v'è automatismo tra la mancata presenza del creditore e la rinuncia al ricorso, in difetto di*



elementi concreti allegati dalla reclamante (e valorizzati in sede di reclamo ai sensi dell'art. 18 I. fall.) e che il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere" (così Cass. ord. 30445/2019);

rilevato altresì che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la dichiarazione del fallimento può essere pronunciata anche all'esito della stessa udienza in cui si è proceduto all'audizione del debitore ai sensi dell'art. 162, comma secondo, legge fall. (cfr. Cass. 22/05/2014, n. 11423 Sez. 1, “*In tema di concordato preventivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura avanzata dal debitore può essere inclusa nella sentenza di fallimento. Ne consegue che l'audizione del proponente, prevista dall'art. 162 legge fall., può coincidere con quella relativa ad eventuali istanze di fallimento*”; Cass. 18/12/2015, n. 25587; Cass. 22/06/2016, n. 12957), data la stretta connessione tra proposta di concordato e istanza o richiesta di fallimento, nonché tra decreto di inammissibilità del primo e dichiarazione del secondo, al punto che entrambe le statuizioni possono essere contenute in un unico provvedimento (cfr. Cass. 05/06/2009, n. 12986, nonché Cass. Sez. U. 15/05/2015, n. 9935).

rilevato che manca quindi un elemento costitutivo di legge della domanda definitiva di concordato preventivo o di accordo, prevedendo espressamente l'art. 44 CCII e pertanto il Tribunale, a fronte del mancato deposito della proposta, del piano, della positiva relazione di attestazione sia sulla veridicità dei dati che sulla fattibilità e della documentazione entro il termine fissato, a seguito della convocazione del debitore in camera di consiglio, non può che dichiarare inammissibile la procedura di concordato con riserva;

P.Q.M.

- rigetta l'istanza della ricorrente per la concessione di un ulteriore rinvio di udienza;
- dichiara inammissibile il ricorso ex art. 44 CCII depositato il 4.8.2022 da C.F. S.r.l. (CF: 03554730790), mandando la cancelleria per le conseguenti iscrizioni ed annotazioni al Registro Imprese;
- provvede sull'istanza di fallimento del P.M., iscritta al R. PF n.39/2022 come da separata sentenza.

Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio dell'8.11.2022.

Il giudice rel. est.

dott.ssa Francesca Varesano

Il Presidente

Dott.ssa Elena Giuppi

